

Codice A1820C

D.D. 27 aprile 2020, n. 1157

Foresta Regionale "La Benedicta" - Concessione di fabbricati e terreni denominati "Centro di Documentazione della Benedicta e Parco della Pace", in comune di Bosio (AL), all'Unione Montana dal Tobbio al Colma, codice beneficiario 296765, per la conservazione e valorizzazione dell'area commemorativa e per il completamento del Centro di documentazione. Accertamento



ATTO N. DD-A18 1157

DEL 27/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA.

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "La Benedicta" – Concessione di fabbricati e terreni denominati "Centro di Documentazione della Benedicta e Parco della Pace", in comune di Bosio (AL), all'Unione Montana dal Tobbio al Colma, codice beneficiario 296765, per la conservazione e valorizzazione dell'area commemorativa e per il completamento del Centro di documentazione. Accertamento canone Euro 171,00 – Cap. 30195/20 - indennizzo Euro 143,00 – Cap. 30200/20.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- l'Unione Montana dal Tobbio al Colma, con sede a Bosio (AL), via Umberto I n° 37, codice fiscale e partita I.V.A. 024097600069, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Stefano Persano, residente ai fini del presente procedimento amministrativo presso la sede dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma, con nota pervenuta in data 20.01.2020, prot. n° 2322/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di fabbricati e terreni denominati "Centro di Documentazione della Benedicta e Parco della pace", facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

parco pubblico – foglio 41, particella 60;

pilone votivo – foglio 41, particella A;

terreno – foglio 41, particella 74;

sacrario – parco pubblico - foglio 42, particella A;
terreni – foglio 42, particelle 25 - 49;

per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 00.98.60 ha, per la conservazione e valorizzazione dell'area commemorativa e per il completamento del Centro di Documentazione, per la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;

- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:

si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, comma 1, art. 4);

a tale istanza è stato allegato il progetto definitivo del Centro di Documentazione della Benedicta, in quanto oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);

non si è data notizia dell'istanza tramite pubblicazioni in quanto trattasi di una richiesta da parte di un Ente locale per la realizzazione e/o mantenimento di opere di pubblica utilità (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 4);

si è provveduto a trasmettere al concessionario la bozza del disciplinare con nota del 27.01.2020, prot. n° 3484/A1820B;

- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 27.01.2020, prot. n° 3484/A1820C, producendo l'attestazione di versamento del canone relativo alla prima annualità pari a Euro 171,00, oltre all'indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione, pari a Euro 143,00, per un importo complessivo di Euro 314,00, effettuato in data 06.03.2020;
- il concessionario è esonerato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7, comma 4, del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”.

Considerato che:

- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente procedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013;
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Ritenuto quindi:

- di poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 171,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", .così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto

- 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
 - l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
 - D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
 - Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
 - DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;
 - D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";

DETERMINA

1)di rilasciare la concessione di fabbricati e terreni denominati “Centro di Documentazione della Benedicta e Parco della pace”, facenti parte della Foresta Regionale “La Benedicta”, in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

parco pubblico – foglio 41, particella 60;

pilone votivo – foglio 41, particella A;

terreno – foglio 41, particella 74;

sacrario – parco pubblico - foglio 42, particella A;

terreni – foglio 42, particelle 25 - 49;

per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 00.98.60 ha, per la conservazione e valorizzazione dell’area commemorativa e per il completamento del Centro di Documentazione, all’Unione Montana dal Tobbio al Colma, con sede a Bosio (AL), via Umberto I n° 37, codice fiscale e partita I.V.A. 024097600069, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Stefano Persano, residente ai fini del presente procedimento amministrativo presso la sede dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto concessorio, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell’allegato atto di concessione;

3)di stabilire in Euro 143,00, l’indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione;

4)di esonerare il concessionario dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell’art. 7, comma 4 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

5) di accertare l'importo di Euro 171,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; già versato in data 06.03.2020, come canone annuo riferito alla prima annualità (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Unione Montana dal Tobbio al Colma, codice beneficiario 296765;

6) di accertare l'importo di Euro 143,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; già versato in data 06.03.2020, come indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Unione Montana dal Tobbio al Colma, codice beneficiario 296765;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1
Il Direttore
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI FABBRICATI E TERRENI DENOMINATI "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA BENEDICTA E PARCO DELLA PACE", FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), ALL'UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA, PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMMEMORATIVA E PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

all'Unione Montana dal Tobbio al Colma con sede a Bosio (AL), Via Umberto I n° 37, codice fiscale e partita I.V.A. 02409760069, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Stefano Persano, nato a Bosio (AL) il 18.12.1952, codice fiscale PRS SFN 52T18B080G, residente ai fini del presente contratto presso la sede dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma, l'uso di fabbricati e terreni denominati "Centro di Documentazione della Benedicta e Parco della Pace", facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinti a

catasto come segue:

- parco pubblico – foglio 41, particella 60;
- pilone votivo – foglio 41, particella A;
- terreno – foglio 41, particella 74;
- sacrario – parco pubblico - foglio 42, particella A;
- terreni – foglio 42, particelle 25 - 49;

come da cartografia allegata, per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 00.98.60 ha, per la conservazione e valorizzazione dell'area commemorativa e per il completamento del Centro di Documentazione.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario. La concessione potrà anche risolversi in modo parziale, per uno o più immobili, qualora il Progetto per la conservazione e valorizzazione dell'area commemorativa e per il

completamento del Centro di documentazione, non comprendesse tutti i beni concessi. Tale risoluzione parziale potrà essere messa in atto sia dal concedente che dal concessionario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Per il periodo che intercorre tra la scadenza della concessione rep. n° 789 del 22.05.2000, fissata in data 30.04.2019 e l'inizio della presente, viene richiesto un indennizzo una tantum quantificato in Euro 143,00, da versare contestualmente al canone annuo relativo alla prima annualità. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità

in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere comprese in un progetto esecutivo che dovrà essere trasmesso al Settore Tecnico Biella - Vercelli per l'approvazione entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio della concessione. Il concessionario dovrà altresì acquisire concessioni urbanistiche, autorizzazioni e nulla osta prima dell'esecuzione degli interventi. I lavori di ristrutturazione dell'area commemorativa e del Centro di Documentazione, dovranno iniziare entro 6 (sei) mesi dal rilascio, da parte del Comune, del Permesso di Costruire e comunque non oltre anni 1 (uno) dalla data di inizio della concessione e terminare entro anni 3 (tre) dalla data di inizio lavori che dovrà essere comunicata al predetto Settore regionale. Al termine dei lavori il concessionario dovrà acquisire il Certificato di Agibilità della struttura e provvedere all'aggiornamento catastale della stessa.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza

l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO